



COMUNE DI MONTENARS

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ in data 29.09.2020

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Premessa

Art. 2 Oggetto del Regolamento

TITOLO II - DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 1 Presupposto

Art. 2 Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

Art. 3 Soggetti passivi

Art. 4 Locali e aree scoperte soggetti al tributo

Art. 5 Locali e aree scoperte non soggetti al tributo

Art. 6 Determinazione della superficie tassabile

Art. 7 Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani- Riduzioni superficiali

Art. 8 Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo

Art. 9 Determinazione della tariffa del tributo

Art. 10 Istituzioni scolastiche statali

Art. 11 Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

Art. 12 Articolazione delle tariffe del tributo

Art. 13 Tariffa per le utenze domestiche

Art. 14 Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

Art. 15 Tariffa per le utenze non domestiche

Art. 16 Classificazione delle utenze non domestiche

Art. 17 Obbligazione tributaria

Art. 18 Mancato svolgimento del servizio

Art. 19 Zone non servite

Art. 20 Raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

Art. 21 Agevolazioni/ riduzioni ed esenzioni

Art. 22 Utenze non domestiche non stabilmente attive

Art. 23 Cumulo di riduzioni

Art. 24 Finanziamento di agevolazioni/ riduzioni ed esenzioni

Art. 25 Tributo giornaliero

Art. 26 Tributo provinciale

Art. 27 Riscossione

Art. 28 Dichiarazione TARI

Art. 29 Rimborsi e compensazione

Art. 30 Funzionario responsabile

Art. 31 Verifiche ed accertamenti

Art. 32 Sanzioni ed interessi

Art. 33 Accertamento con adesione

Art. 34 Riscossione coattiva

Art. 35 Importi minimi

Art. 36 Trattamento dei dati personali

Art. 37 Norma di rinvio

Art. 38 Entrata in vigore e norme finali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Premessa

A seguito della revoca della funzione servizio tributi esercitata tramite Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese (U.T.I.) giusta delibera di C.C. del 51 del 20.11.2019 con decorrenza 01.01.2020 si procede all'approvazione del nuovo regolamento TARI (come da L. 160/2019 - "Legge di Bilancio 2020") in sostituzione del regolamento IUC approvato con deliberazione dell'Assemblea UTI n. 3 in data 07.02.2019 e e.e. n. 18 del 26.03.2019

Art. 2 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, dall'art. 13, comma 13, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del D.lgs. 14.03.2011, n. 23, disciplina l'applicazione della TARI, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013 n. 147, nel Comune di MONTENARS (UD).

TITOLO II - DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 1 - Presupposto

1. - Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) istituita a decorrere dal 01.01.2014 in attuazione dall'art. 1, commi 641 e seguenti, della L. 27.12.2013, n. 147 e conformemente alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27/04/1999 N. 158, e dal 01.01.2020 dalla L. 160/2019 del 27.12.2019 nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i..
2. - L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendo con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva.
3. - Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo articolo.
4. - Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e relative pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
5. - La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati non comporta esonero o riduzione del tributo.
6. - La tassa è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

Art. 2 - Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

1. - La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. - Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazioni di Consiglio comunale.

Art. 3 - Soggetti passivi

1. - La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 33, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse. Tale vincolo sussiste sia in sede di presentazione della denuncia che di pagamento del tributo.
2. - Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o

superficie.

3. - Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 C.C. utilizzate in via esclusiva, l'obbligazione di denuncia e di corresponsione del tributo fa carico a chi detiene in via esclusiva i relativi locali ed aree

4. - Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 4 - Locali e aree scoperte soggetti al tributo

1. - Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.

2. - Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 5 - Locali e aree scoperte non soggetti al tributo

1. - Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- c) i locali e le aree utilizzati per l'esercizio dei culti ammessi dallo stato, con l'esclusione dei locali annessi destinati ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- d) i fabbricati inagibili/inabitabili purché di fatto non utilizzate o unità immobiliari classificate catastalmente come collabenti;
- e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- f) solai e sottotetti non collegati da scale fisse, da ascensori o montacarichi.
- g) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti o aree adibite in via esclusiva all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno a servizio di un locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- h) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- i) aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- j) le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- k) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza
- l) inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- m) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- n) aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- o) zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;

2. - Le circostanze che danno diritto alla non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al comma precedente devono essere descritte nella dichiarazione originaria o di variazione indicando elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegando idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. - Per quanto riguarda le unità immobiliari adibite a civile abitazione, la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, calore e gas costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche, condizione necessaria e sufficiente per l'applicazione del tributo, oltre all'attivazione di uno dei servizi di cui al periodo precedente, è costituita altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubblica autorità.

4. - Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze fino a quel momento non soggette al tributo, ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 6 - Determinazione della superficie tassabile

1. - In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla, superficie calpestabile con esclusione della parte con altezza inferiore ad 1,5 metri. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TAR SU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.

2. - La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), oppure da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

3. - Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della L. 27.12.2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23.03.1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante forme idonee a garantire la conoscibilità dell'atto.

4. - Per le unità immobiliari diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

5. - La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

6 - Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo

Art. 7 - Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani - Riduzioni Superficiarie

1. - Nella determinazione della superficie dei locali delle utenze non domestiche e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi, oppure sostanze escluse

dalla normativa sui rifiuti di all'cui art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. - Non sono in particolare soggette a tariffa:

a. - le superfici adibite all'allevamento di animali;

b. - le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili, depositi agricoli;

c. - le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. - Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti.

4. - La percentuale assoggettabile di superficie calcolata forfettariamente per le varie categorie di attività è indicata nella seguente tabella:

Categoria di attività, % di superficie assoggettabile	
Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi	35%
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	25%
Officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti	45%
Elettrauto	35%
Autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere	45%
Tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie	25%
Laboratori fotografici o eliografici	25%
Produzione allestimenti pubblicitari, insegne	25%

5. - Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b. comunicare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 8 - Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo

1. - Le utenze non domestiche, che dimostrino di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti speciali assimilati agli urbani, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo

2. - Per "riciclo" si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera t) del D. Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere a tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. - La riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati

al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno.

4. - Al fine del calcolo della percentuale di riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di recupero o in alternativa, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D. Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. È facoltà del Comune richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante dal MUD o da altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o con rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 9 - Determinazione della tariffa del tributo

1. - Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. - La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti, secondo il criterio indicato all'art. 42 del presente regolamento

3. - Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme regionali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 11. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

4. - In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs. 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 10 - Istituzioni scolastiche statali

- Ai sensi dell'art. 1, comma 655, della L. 147/2013 alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31.12.2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28.02.2008, n. 31.

Art. 11 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe sono commisurate alla quantità ed alla qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, tenuto conto dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660.

2. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli a questi assimilati, risultanti dal PEF, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e adottato dal Consiglio comunale entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione e prima di deliberare sulle tariffe TARI.

3. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di

tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13.01.2003, n. 36.

4. - Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori.
5. - Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 e s.m.i..

Art. 12 - Articolazione delle tariffe del tributo

1. - Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate in allegato al presente regolamento.
2. - Le tariffe si compongono di una "quota fissa" determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e di una "quota variabile", rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
3. - In virtù delle norme del D.P.R. 27.04.1999, n. 158:
 - - la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
 - - la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
4. - Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. - la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. - i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.
5. Alla tariffa come sopra determinata sono aggiunti i costi per i servizi specifici di raccolta e smaltimento dei rifiuti inerti e pneumatici da attività domestiche con le prescrizioni e modalità previste dal regolamento per la gestione dei rifiuti urbani - norme tecniche di attuazione approvato con delibera del Consiglio n. 17 del 28/04/2011.

Art. 13 - Tariffa per le utenze domestiche

1. - La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1., Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. - La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. - I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 14 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. - Ai sensi del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. - Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza anagrafica, ai fini dell'applicazione del tributo, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti per almeno sei mesi nell'anno solare (es. colf dimoranti presso la famiglia).

Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 28.

3. - I soggetti iscritti negli elenchi anagrafici del Comune e residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:

- a) soggetto non dimorante presso l'utenza per un periodo superiore a 9 mesi
- b) soggetto in degenza o ricovero presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centro socioeducativi, istituti penitenziari. L'assenza deve protrarsi per un periodo non inferiore a 9 mesi e deve essere adeguatamente documentata.

4. - Per le seguenti utenze domestiche tenute a disposizione:

- a) alloggi di soggetti non residenti nel Comune
- b) alloggi di cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE)
- c) alloggi di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti;

si assume come numero degli occupanti quello di 1 unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

5. - Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da 1 occupante se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative.

6. - Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Art. 15 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. - Le quote fissa e variabile della tariffa per le utenze non domestiche sono determinate applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al D.P.R. 158/1999.
2. - Si applicano le disposizioni di cui all'art.1 comma 652 della Legge n.147 del 27.12.2013 come modificato dal D.L. n.16 del 06.03.2014 convertito nella Legge n.68 del 02.05.2014.
3. - I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività nel calcolo delle tariffe allegato alla delibera annuale di approvazione.

Art. 16 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. - Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nella tabella seguente:

N° e DENOMINAZIONE CATEGORIE
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto
2 Campeggi, distributori di carburanti
3 Stabilimenti balneari
4 Esposizioni, autosaloni, autorimesse utenze non domestiche
5 Alberghi con ristorante

6 Alberghi senza ristorante
7 Case di cura e riposo
8 Uffici, agenzie, studi professionali
9 Banche ed istituti di credito
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista,
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14 Attività industriali con capannoni di produzione
15 Attività artigianali di produzione beni specifici
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub birrerie e assimilati
17 Bar, caffè, pasticceria
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
19 Plurilicenze alimentari e/o miste
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21 Discoteche, nightclub

2. - Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.I.A.A. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. - Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. - La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 20 mq.

5. - Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 17 - Obbligazione tributaria

1. - L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. - L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. - Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.

4. - La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 28, comma 6.

5. - Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor

tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo articolo 28.

Art. 18 - Mancato svolgimento del servizio

In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo

Art. 19 - Zone non servite

1. - Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. - In caso del Servizio di raccolta non effettuato presso la propria utenza (servizio porta a porta) per eccessiva distanza della stessa dalla zona servita, il tributo da applicare è ridotto nella misura riportata al successivo comma 4. e all'utente viene comunicato il luogo di raccolta più prossimo al proprio domicilio.
3. - Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
4. - Riduzione del tributo:
 - a) per distanze dell'utenza dalla zona servita tra 400 metri e 1.000 metri , riduzione del 30%;
 - b) per distanze dell'utenza dalla zona servita superiori a 1.000 metri, riduzione del 40%
5. - La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 28 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta

Art. 20 - Raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

1. - Nel Comune è istituito il servizio di raccolta porta a porta pertanto la raccolta differenziata viene effettuata indistintamente da tutti gli utenti e conseguentemente le tariffe vengono elaborate facendo riferimento a tale modalità di raccolta.

Art. 21 - Agevolazioni, riduzioni, detassazioni ed esenzioni

Utenze domestiche

1. - Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta sia nella parte fissa che variabile nelle seguenti ipotesi:
 - a) - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 15%;
 - b) - abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 15%.
 - c) - Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 15%. La riduzione è subordinata alla sottoscrizione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita convenzione, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo.
2. - Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza

delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. - Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

4. - Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, le seguenti ipotesi sono esenti dal tributo:

a) - le abitazioni utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale e di non essere proprietari di alcun fabbricato produttivo di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto;

b) - le abitazioni utilizzate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Settore Sanità-Servizi Sociali;

c) - le attività qualificate come ONLUS, fino alla perdita di tale qualificazione e tutte le associazioni e comitati aventi sede nel Comune, in occasione dell'espletamento di attività connesse alle loro finalità, in favore dei cittadini di Montenars.

5. - L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.

6. - Le esenzioni di cui al comma 4 sono iscritte a bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

7. - Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento di pari importo della quota dei costi imputabili alle utenze domestiche.

Utenze non domestiche

1. - La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 15%, a condizione che:

a) - l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;

b) - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

2. - Alle utenze non domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 15%. La riduzione è subordinata alla sottoscrizione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita convenzione, attestante di aver attivato il compostaggio in modo continuativo.

3 - Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.-

Soggetti AIRE: sull'unità immobiliare posseduta dai soggetti iscritti AIRE la TARI è applicata in misura ridotta di due terzi (L. 23.05.2014 n° 80, commi 1 e 2)

Art. 22 - Utenze non domestiche non stabilmente attive

1. - L'utenza viene assoggettata al tributo, con applicazione delle ordinarie tariffe previste per la fattispecie, per il periodo dell'anno nel quale risulta attiva a condizione che l'utente presenti regolare denuncia di apertura e di chiusura della posizione e che i termini di occupazione risultino da licenza, autorizzazione amministrativa, contratto, concessione o altra documentazione.

Art. 23 - Cumulo di riduzioni

1. - Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate, in ordine dal maggiore al minore beneficio per l'utente.

2. - Nell'ipotesi di contestuale soddisfacimento dei requisiti che diano luogo a più riduzioni e/o agevolazioni le stesse possono raggiungere un limite massimo del 60% del tributo dovuto.

Art. 24 - Finanziamento di agevolazioni, riduzioni, detassazioni ed esenzioni

1. - Il costo delle agevolazioni, riduzioni, detassazioni ed esenzioni resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della L. 27.12.2013, n. 147.

Art. 25 - Tributo giornaliero

1. - Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. - L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. - La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. - La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100 %. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. - Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6. - L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

7. - Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

8. - L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 26 - Tributo da riconoscere all'Ente superiore di aria vasta competente

1. - È fatta salva l'applicazione del tributo da riconoscere all'Ente superiore di aria vasta competente per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.

2. - Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dallo stesso Ente superiore di aria vasta.

Art. 27 - Riscossione

1. - La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D. Lgs. 09.07.1997, n. 241, conto corrente postale e modalità di pagamento offerte dai servizi

elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali.

2. - Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo dovuto all'Ente superiore di area vasta competente in materia, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.

3. - Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in almeno 2 rate semestrali, o in unica soluzione entro la prima rata di scadenza del tributo. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

4. - Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00.

5. - Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

6. - Il Comune provvede al riversamento all'Ente superiore di area vasta competente del tributo dovuto e riscosso, di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Art. 28 - Dichiarazione TARI

1. - I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Restano valide le dichiarazioni in precedenza presentata ai fini della TARSU fino al 2012 e della TARES fino al 2013, così come i dati risultanti da eventuali accertamenti già notificati.

2. - Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

3. - I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o detenzione. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica certificata. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, alla data di spedizione in caso di posta elettronica certificata.

4. - Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.

5. - La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

a) - generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;

b) - generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;

c) - dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente,

superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;

d) - numero degli occupanti i locali;

e) - generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;

f) - data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

g) - La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

a) - denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;

b) - generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;

c) - persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;

d) - dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;

e) - indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;

f) - data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.

g) - La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni. La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica certificata la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. - La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. - Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

Art. 29 - Rimborsi e compensazione

1. - Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. - Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. - È ammessa la compensazione con gli importi da corrispondere negli anni successivi.

4. - Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

5. - Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento e corrispondenti ad euro 12,00.

Art. 30 - Funzionario responsabile

1. - A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, è designato il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 31 - Verifiche ed accertamenti

1. - Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e della corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a) - inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b) - utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c) - accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Sindaco, esibendo apposito documento di riconoscimento e dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni;
- d) - utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. - Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. - Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. - Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno con addebito delle spese di spedizione, ovvero con posta certificata, di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle spese, il tutto da versare in unica soluzione entro il termine indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 64, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5. - Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o bollettino postale.

6. - Gli accertamenti divenuti definitivi, a seguito di non impugnazione nei termini o di sentenza passata in giudicato, costituiscono dichiarazione per le annualità successive.

Art. 32 - Sanzioni ed interessi

1. - In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione relativa all'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art.13 del Decreto Legislativo 18.12.1997, n.471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D. Lgs. 472/97.

2. - In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 61, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. - Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte a 1/3 se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, della sanzione ridotta e degli interessi se dovuti.

Art. 33 - Accertamento con adesione

1. - Ai sensi dell'art. 50 della L. n. 449/1997 si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo n. 218/1997.

Art. 34 - Riscossione coattiva

1. - In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di accertamento entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

2. - La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

Art. 35 - Importi minimi

1. - Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni sia inferiore ad € 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 36 - Trattamento dei dati personali

1. - I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016.

Art. 37 - Norma di rinvio

1. - Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

2. - I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 38 - Entrata in vigore e norme finali

1. - Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01.01.2020.

2. - Il precedente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 09/05/2014 e modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 29.03.2019, continua a disciplinare le fattispecie ancora accertabili fino al 31.12.2019.